



Regolamento R-60-4.6

Radioprotezione (materiale radioattivo, sostanze radioattive)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali.....	3
2	Scopo e campo d'applicazione.....	3
3	Trasposizione ed esecuzione.....	3
4	Collaborazione con l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	4
5	Definizioni e categorie di merci.....	4
5.1	Radioattività.....	4
5.2	Materiale radioattivo	4
5.3	Merci e oggetti che possono contenere materiale radioattivo.....	5
5.4	Rifiuti radioattivi	5
6	Obbligo della licenza	5
6.1	Importazione, esportazione, transito	5
6.2	Trasporto	6
7	Dichiarazione doganale.....	6
7.1	Dichiarazione doganale d'importazione	6
7.2	Dichiarazione doganale d'esportazione e di transito	7
7.3	Regime di deposito doganale (DDA) e depositi franchi doganali.....	7
7.3.1	Immagazzinamento.....	7
7.3.2	Importazione da un deposito	7
7.3.3	Uscita da un deposito.....	7
7.3.4	Esportazione da un deposito	7
8	Infrazioni	7

1 Basi legali

- Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione, (LRaP; [RS 814.50](#))
- Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione, (ORaP; [RS 814.501](#))
- Ordinanza del 17 ottobre 2007 sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL; [RS 520.18](#))

2 Scopo e campo d'applicazione

([art. 1](#) e [2](#) LRaP)

Il diritto in materia di radioprotezione protegge la popolazione, i pazienti e le persone esposte sul posto di lavoro, dalle radiazioni ionizzanti e l'ambiente dalla radioattività.

Le disposizioni legali sono applicabili a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:

- alla manipolazione di materiale radioattivo nonché
- agli impianti, apparecchi e oggetti che contengono materiale radioattivo o che possono emanare radiazioni ionizzanti.

Ogni attività, ossia la produzione, la fabbricazione, l'utilizzazione, la lavorazione, il deposito, il trasporto, il ritiro e la consegna, l'eliminazione nonché l'importazione e l'esportazione di materiale radioattivo è soggetta all'obbligo della licenza.

3 Trasposizione ed esecuzione

L'esecuzione dei compiti amministrativi relativi alla radioprotezione che rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla radioprotezione compete all'ufficio indicato di seguito

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Divisione Radioprotezione
3003 Berna
tel. +41 (0)58 462 96 14 e (0)58 462 93 82
str@bag.admin.ch

4 Collaborazione con l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)

(art. 11 e 17 ORaP)

All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:

- le attività svolte negli impianti nucleari non soggette a obbligo di licenza o a decisione di disattivazione in virtù della LENU¹;
- gli esperimenti con sostanze radioattive nel quadro di indagini geologiche;
- l'importazione e l'esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
- il trasporto di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi;
- l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari.

5 Definizioni e categorie di merci

5.1 Radioattività


Per radioattività s'intende la proprietà di certi nuclei atomici (elementi radioattivi) di trasformarsi spontaneamente in altri nuclei atomici emettendo radiazioni (raggi alfa, beta, gamma, raramente raggi di neutroni e/o radiazione gamma). Benché non sia facilmente percettibile, anche in piccole dosi la radioattività o la radiazione ionizzante può essere misurata con degli strumenti appositi. La radioattività può avere effetti nocivi sull'organismo umano.

L'unità di misura per la radioattività è il becquerel (Bq).

5.2 Materiale radioattivo

Il materiale radioattivo è impiegato in diversi settori (medicina, industria, ricerca, ecc.). Ogni manipolazione di materiale radioattivo la cui attività supera il limite di licenza è soggetta all'obbligo di licenza.

Il materiale radioattivo appartiene alla classe 7 di merci pericolose e è generalmente identificabile grazie ai pittogrammi seguenti:



¹ Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENU; [RS 732.1](#))

5.3 Merci e oggetti che possono contenere materiale radioattivo

Le merci e gli oggetti seguenti possono racchiudere fonti di radiazioni radioattive o essere stati contaminati:

- oggetti d'uso permessi o autorizzati;
- apparecchi di misura e di regolazione, in generale;
- sonde per determinare la densità e l'umidità del suolo;
- apparecchi per la misurazione dello spessore e del livello;
- quadranti d'orologi con sorgenti luminose al trizio (Tritium);
- rilevatori di fumo;
- siti contaminati, materiali radioattivi e sorgenti orfane;
- siti contaminati da metalli e rifiuti radioattivi;
- acciaio contaminato (prodotti greggi o prodotti finiti);
- merci contaminate a causa d'incidenti nucleari (Tschernobyl, Fukushima);
- reticelle delle lampade a gas o a benzina (lampade per camping).

5.4 Rifiuti radioattivi

Le [sostanze radioattive](#) non più utilizzate sono definite scorie radioattive.

Scorie radioattive vengono prodotte in diversi settori. Oltre alle centrali nucleari (settore sottoposto alla sorveglianza dell'[IFSN](#)), si tratta in particolare dei settori della medicina, dell'industria e della ricerca.

Ogni anno, l'[UFSP](#) e l'Istituto Paul Scherrer organizzano un'azione di raccolta di scorie radioattive provenienti dai settori della medicina, dell'industria e della ricerca. Le scorie vengono trasportate all'Istituto Paul Scherrer dove sono convertite in forma adatta al deposito finale, e in seguito immagazzinate nel deposito intermedio federale.

6 Obbligo della licenza

6.1 Importazione, esportazione, transito

(art. 11 segg. ORaP)

L'[UFSP](#) è l'autorità preposta al rilascio delle licenze per tutte le attività e le sorgenti di radiazioni soggette all'obbligo della licenza.

Le licenze relative al diritto sulla radioprotezione per l'importazione, l'esportazione, il transito, l'immissione in deposito, l'uscita dal deposito e il trasporto di [materiale radioattivo](#) e di [rifiuti radioattivi](#) vengono rilasciati in principio dall'UFSP.

Con l'UFSP e l'[IFSN](#), due autorità preposte al rilascio delle licenze sono in parte interessate contemporaneamente da una procedura di rilascio della licenza. Perciò, nel caso di incertezze sulla competenza è stata auspicata da entrambe la possibilità di riunire le procedure. È

considerata autorità direttiva quella a cui, in funzione dei documenti presentati, la domanda si riferisce in misura preponderante.

6.2 Trasporto

Per il trasporto di [materiale radioattivo](#) è necessaria un'autorizzazione dell'[UFSP](#). Per il trasporto a regola d'arte di materiale radioattivo esistono aziende di trasporto specializzate, equipaggiate in modo appropriato.

Piccole quantità di sostanze radioattive nonché strumenti o prodotti contenenti esigue quantità di sostanze radioattive possono essere trasportati in cosiddetti «colli esonerati» secondo l'ADR (numeri UNO 2908, 2909, 2910 e 2911) e non necessitano di una licenza di trasporto.

Se i documenti di trasporto presentano una classificazione superiore al «numero UN 2911» (p. es. osservazione: «colli secondo il numero UNO 3333»), è assolutamente necessaria una licenza di trasporto per il rispettivo invio.

7 Dichiarazione doganale

(art. 103 ORaP)

La dichiarazione deve contenere i seguenti dati:

- il numero della licenza rilasciata dall'[UFSP](#);
- la designazione esatta della merce, ossia
 - l'elemento chimico radioattivo e il suo numero di massa (nuclide),
 - l'attività globale per radionuclide espressa in becquerel (Bq),
 - l'indicazione di eventuali marche o nomi di fantasia;
- i radionuclidi (in caso di miscele di nuclidi, vanno indicati i tre nuclidi con i valori più bassi del livello di licenza);
- l'attività totale per radionuclide in Bq.

7.1 Dichiarazione doganale d'importazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che importa [materiale radioattivo](#), deve indicare il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 044 «Sostanze radioattive» nella dichiarazione doganale. Il materiale radioattivo importato **non** deve essere dichiarato con il codice d'assoggettamento al permesso.

Inoltre, occorre indicare la designazione esatta della merce, i radionuclidi, l'attività totale per radionuclide e il numero della [licenza d'importazione](#) rilasciata dall'[UFSP](#) nella dichiarazione doganale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero della licenza nelle rubriche «Menzioni speciali» o «Osservazioni speciali» e «Documenti».

Apponendo il codice d'assoggettamento ai DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 044 «Sostanze radioattive» nella dichiarazione doganale, l'importatore conferma che per tale materiale le condizioni dell'ordinanza sulla radioprotezione sono adempite.

7.2 Dichiarazione doganale d'esportazione e di transito

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che esporta o transita [materiale radioattivo](#), deve indicare il codice d'assoggettamento al permesso e il numero della [licenza d'esportazione o di transito](#) rilasciata dall'[UFSP](#) nella rubrica corrispondente. Inoltre, occorre indicare la designazione esatta della merce, i radionuclidi e l'attività totale per radionuclide nella dichiarazione doganale. Il materiale radioattivo esportato o transitato **non** deve essere dichiarato con il codice d'assoggettamento ai DNND.

7.3 Regime di deposito doganale (DDA) e depositi franchi doganali

(art. 103 cpv. 3 ORaP)

7.3.1 Immagazzinamento

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'importazione (cifra [7.1](#)).

7.3.2 Importazione da un deposito

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'importazione (cifra [7.1](#)).

7.3.3 Uscita da un deposito

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'esportazione (cifra [7.2](#)).

7.3.4 Esportazione da un deposito

Si applicano per analogia le disposizioni vigenti all'esportazione (cifra [7.2](#)).

8 Infrazioni

La LRaP contiene all'[articolo 43](#) e all'[articolo 44](#) disposizioni penali proprie. Mentre i delitti sono sottoposti alla giurisdizione penale federale, le contravvenzioni sono perseguite e punite dall'autorità di controllo o dall'ufficio emittente conformemente al diritto penale amministrativo.